



**Studio Denti & Associati**  
Consulenza aziendale - Tributaria - del Lavoro

Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -  
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com  
studiodenti@studiodenti.com  
Via Aspromonte 55 - Nuoro 08100  
+39 0784 33414

---

## Circolare per il Cliente 16 maggio 2019

### IN BREVE

---

- Al 31 maggio la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (I trimestre 2019) ed esterometro di aprile
- Invio telematico dei corrispettivi: la verifica del limite di 400.000 euro
- Invio telematico dei corrispettivi: regole applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi
- Rottamazione-ter: le prossime tappe
- Decreto Crescita: aumenta la deducibilità IMU degli immobili strumentali
- Decreto Crescita: reintrodotta il super ammortamento
- 

### APPROFONDIMENTI

---

- Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2019 ed esterometro di aprile

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

IVA, ADEMPIMENTI

### **Al 31 maggio la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (I trimestre 2019) ed esterometro di aprile**

Scade il 31 maggio 2019 il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2019.

Medesima scadenza è prevista per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019 (esterometro).

Entrambe le comunicazioni devono essere presentate **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, secondo le regole di compilazione previste dall'Agenzia Entrate con specifico Provvedimento.

*Vedi l'Approfondimento*

IVA, ADEMPIMENTI

### **Invio telematico dei corrispettivi: la verifica del limite di 400.000 euro**

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47,*

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del volume d'affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019.

La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

È stato quindi precisato che per "volume di affari" si intende quello di cui all'art. 20 D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale *"Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26"*.

Si considera quindi il volume complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.

**Inoltre, si deve fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.**

IVA, ADEMPIMENTI

### **Invio telematico dei corrispettivi: regole applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi**

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 139*

Dal prossimo 1° luglio i contribuenti con volume d'affari superiore a 400 mila euro sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre dal 1° gennaio 2020 l'obbligo diventa generale per tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 139, ha confermato che nuove regole si applicano anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.

In particolare, viene precisato che:

- ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti fino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo;
- le operazioni di cui al richiamato art. 22 del D.P.R. n. 633/72 devono essere certificate:
  - nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, tramite fattura elettronica (salvi i casi di esonero);
  - mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, oppure al 30 giugno 2019 qualora il cedente/prestatore abbia un volume d'affari superiore, per il periodo d'imposta 2018, a 400mila euro;
  - tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (modalità obbligatoria sopra i 400mila euro già a decorrere dal prossimo 1° luglio).

#### RISCOSSIONE, SANATORIE

##### **Rottamazione-ter: le prossime tappe**

I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione alla sanatoria prevista dalla "rottamazione-ter", disposta dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018, e del "saldo e stralcio", contenuto nella legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti), **riceveranno entro il 30 giugno 2019**, da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, **una "Comunicazione" informativa sull'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda.**

In caso di accettazione, vi sarà l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.

In caso di rifiuto, ovvero se l'istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota conterrà le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019.

#### IMMOBILI

##### **Decreto Crescita: aumenta la deducibilità IMU degli immobili strumentali**

*D.L. 30 aprile 2019, n. 34*

È in vigore il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, l'aumento della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall'ultima legge di Bilancio).

Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:

- **50%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti "solari");
- **60%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti "solari");
- **70%** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti "solari").

AGEVOLAZIONI

## **Decreto Crescita: reintrodotta il super ammortamento**

*D.L. 30 aprile 2019, n. 34*

Il Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto, tra le varie misure di intervento, la reintroduzione del super ammortamento che prevede **la maggiorazione del costo di acquisizione del 30%**, ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, **per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi** (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.

## **APPROFONDIMENTI**

---

IVA, ADEMPIMENTI

### **Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2019 ed esterometro di aprile**

Scade il 31 maggio 2019 il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2019.

Medesima scadenza è prevista per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019 (esterometro).

La comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) deve essere presentata **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche **è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro**.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione, mediante una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispose i quadri per la compilazione.

La comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro), relative al mese di aprile 2019, **è facoltativa solo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018.

Anche l'esterometro deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche individuate dall'Agenzia Entrate con specifico Provvedimento.

## PRINCIPALI SCADENZE

<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>Venerdì 31 maggio 2019</b>	<b>Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche</b>	Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.  È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.	Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.	Sito web dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Venerdì 31 maggio 2019</b>	<b>Liquidazione periodiche IVA</b>	Termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
<b>Venerdì 31 maggio 2019</b>	<b>Comunicazione dati fatture transfrontaliere "esterometro"</b>	Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019.	Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.	Telematica
<b>Venerdì 31 maggio 2019</b>	<b>Definizione agevolata PVC</b>	Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC.  Termine per il versamento del dovuto (o della	Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.	Telematica Mod. F24

		prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.		
<b>Venerdì 31 maggio 2019</b>	<b>Liti tributarie pendenti</b>	Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio.	Contribuenti "parte" della controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.	Telematica
<b>Lunedì 17 giugno 2019</b>	<b>IMU e TASI</b>	Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente.	Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali (IMU).  Proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori dell'immobile (TASI).	Mod. F 24